



MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

Provincia di Chieti

4° Settore Infrastrutture per il Territorio
Servizio Lavori Pubblici
A mezzo PEC



DES
Vasto, 29 giugno 2015
di L. Bernabeo
copio ou
4/1/15

Alla Regione Abruzzo
Direzione Trasporti, Infrastrutture,
Mobilità e Logistica
Viale Bovio n. 425
65100 Pescara

Pec: porti.aeroporti@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Richiesta variazione data ultimazione progettazione.

Intervento di potenziamento ed escavazione del Porto di Vasto.

PAR FAS 2007/2013 Linea d'azione III. 2.2.a.

Lo schema di disciplinare di concessione del contributo per l'intervento in oggetto, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 890 del 29/12/2014 e con Deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 06/05/2015 prevede all'art. 6 (progettazione e varianti) un termine per la conclusione della progettazione complessiva che risulta già superato.

Pertanto, considerato che allo stato attuale occorre redigere la progettazione definitiva ed esecutiva, previa acquisizione degli esiti delle analisi, che saranno effettuate dall'ARTA, sui campioni da prelevare sui fondali del porto, con la presente, sentito anche l'Ing. G.N. Bernabeo, dell'Azienda Regionale per le Attività Produttive (ex COASIV), incaricata per la progettazione e le attività di supporto al RUP, si chiede di apportare una variazione dei tempi previsti nel sopra citato disciplinare per la conclusione della progettazione.

In particolare si ritiene allo stato attuale, considerato che l'ARTA ha previsto di restituire le analisi di laboratorio entro 60 gg. dalla data dei campionamenti, previa esecuzione da parte di altra ditta da incaricare della ricognizione ordigni bellici e dei carotaggi, e che l'Ing. Bernabeo ha manifestato la disponibilità a ridurre il più possibile i tempi della progettazione, fatto salvo l'intervento di ulteriori circostanze future, che la progettazione possa concludersi entro il 05/09/2015.

La presente copia composta di n. due facciate, è conforme all'originale esistente presso questo Servizio.

Pescara, 7 LUG 2015
Il Funzionario

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 604 del 14 LUG 2015
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dot. Walter Garofoli)



MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO
Provincia di Chieti

Pertanto, per quanto premesso, con la presente si avanza formale richiesta di variazione della data di ultimazione della progettazione che, previa Vs. cortese autorizzazione, potrà essere ristabilita al 05/09/2015.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Istruttore Direttivo Tecnico
Ing. Luca Giammichele



Luca Giammichele



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **890** del **29 DIC. 2014**
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Walter Giamari)



ALL. J

GIUNTA REGIONALE

STANCO DISCIPLINARE

DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA

Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013

PAR FAS 2007/2013 Linea d'Azione III.2.2.a

Completamento e rafforzamento del sistema logistico di mobilità regionale per favorire lo sviluppo economico territoriale in riferimento alla movimentazione passeggeri e merci.

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E LOGISTICA", SOTTOSCRITTO IN DATA 6 AGOSTO 2013

Titolo progetto: "Potenziamento ed escavazione del porto di Vasto"

Contributo concesso: € 1.870.000,00

Soggetto Attuatore: Comune di Vasto

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

L'anno il giorno del mese di in

....., sono presenti:

➤ la Regione Abruzzo (codice fiscale 80003170661),

..... di seguito denominata Concedente, rappresentata in

questo atto da in qualità di del

....., domiciliato ai fini del presente disciplinare

presso la Regione Abruzzo in

➤ il Comune di Vasto, rappresentato da, in qualità

....., domiciliato ai

fini del presente disciplinare presso

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 759 del 21 dicembre 2009, è stato approvato il Programma Attuativo Regionale (PAR) delle risorse FAS per il periodo di programmazione 2007-2013;
- il D.Lgs. n. 88 del 31 maggio 2011, all'art. 4 dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'*articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione, cambiando in tal senso l'acronimo FAS in FSC;
- con deliberazione n. 458 del 4/07/2011, rettificata dalla DGR n. 556 dell'8/08/2011 è stato approvato il Programma Attuativo Regionale (PAR) delle risorse FAS per il periodo di programmazione 2007-2013, recepito dal CIPE con delibera n. 79 del 30/09/2011, articolato in Aree di Policy, Obiettivi operativi, specifici e linee di azione;
- la deliberazione CIPE n. 79 del 30 settembre 2011 (pubblicata sulla G.U.R.I. serie generale n. 47 del 25/02/2012) dispone la presa d'atto del programma attuativo regionale (PAR) della Regione Abruzzo 2007-2013, finanziato con le risorse a valere sul FAS (Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 88/2011) per un valore complessivo di 607,748 milioni di euro, come rideterminato dall'Amministrazione Centrale rispetto a quanto previsto nella tabella di cui alla delibera del Comitato stesso, n. 1/2011;
- nell'ambito del Programma Attuativo Regionale FAS 2007-2013, di cui alla DGR 458/2011 come rettificata dalla DGR 556/2011, approvato dal CIPE nella seduta del 30 settembre 2011, risulta:
 - assegnata alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, la linea di azione III.2.2.a concernente: *"Completamento e rafforzamento del sistema logistico di mobilità regionale per favorire lo sviluppo economico territoriale in riferimento alla movimentazione passeggeri e merci"*, nell'ambito della Area di Policy III rubricata *"Trasporti, Logistica e Telecomunicazioni"*,

tributi, etc. sono a carico dell'Ente attuatore, che rimane l'unico responsabile di eventuali contenziosi che potranno verificarsi con i soggetti o con gli enti proprietari nel corso dei lavori. Il Soggetto Attuatore è l'unico diretto responsabile in ordine al vincolo di destinazione dei fondi concessi con il presente atto dal Concedente. Il Concedente, inoltre, stabilisce fin d'ora che eventuali economie realizzate dal Soggetto Attuatore sia nel caso in cui a seguito dell'aggiudicazione dei lavori e/o dell'acquisto delle attrezzature risulti una economia derivante da ribasso d'asta (come, peraltro, dovrà risultare dal quadro economico definitivo, sia nel caso in cui dalla certificazione finale delle spese sostenute risulti una spesa inferiore a quella conseguente l'aggiudicazione dei lavori e/o dell'acquisto delle attrezzature (come dovrà risultare dalla relazione finale) in nessun caso e senza alcuna eccezione potranno essere utilizzate dal Soggetto Attuatore che quindi non potrà farne richiesta.

Resta invece espressamente convenuto che, ogni e qualunque eccedenza di spesa rispetto all'importo di concessione, qualunque sia la ragione che l'abbia determinata, farà carico al Soggetto Attuatore che provvederà alla relativa copertura a sua cura e con propri mezzi finanziari.

Le spese relative all'aliquota I.V.A. non sono ammissibili e quindi rimborsabili se il soggetto attuatore è soggetto I.V.A., poiché la stessa recuperabile. Art. 7 REG. C.E. n°1080/06 – FERS e art. 11 REG. C.E. n°1081/06 – FSE.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, ancorché non espressamente richiamati nel presente atto, ovvero indicati nel progetto o che dovessero essere successivamente emanati dagli organi competenti, sono ricompresi e compensati nella somma assegnata e pertanto, al riguardo, nessun ulteriore compenso potrà essere richiesto.

Art. 6 (Progettazione e varianti)

La progettazione complessiva dovrà essere conclusa entro il 28/02/2015. Eventuali deroghe potranno essere concesse nel limite della tempistica resasi necessaria per il rilascio delle autorizzazioni ambientali da parte dei soggetti predisposti.

Sono ammesse varianti tecniche che non modifichino sostanzialmente il progetto approvato e che siano di spesa pari o inferiore rispetto al quadro economico definitivo di cui all'art. 4, ovvero nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 5). Tali varianti, la cui necessità e ammissibilità tecnico-amministrativa ovvero di compatibilità con le vigenti norme dovrà essere preventivamente e formalmente espressa, motivata e giustificata dal Responsabile del procedimento, nominato dal Soggetto Attuatore, e dovrà essere approvata dalla Giunta Regionale. La procedura di adozione e di approvazione di varianti non interrompe i termini stabiliti nel presente provvedimento per la esecuzione delle opere.

Nel caso in cui, invece, tali varianti tecniche modifichino sostanzialmente la tipologia e l'entità delle opere previste nel progetto approvato, il Concedente, fatte comunque salve le vigenti norme in materia di OO.PP., si riserva proprie autonome e specifiche determinazioni che saranno comunicate al Soggetto Attuatore entro 30 giorni dalla data di ricezione di dette varianti.

Resta a carico del Soggetto Attuatore l'onere dell'acquisizione di tutti i pareri e/o nulla-osta di legge da parte degli Organi competenti al loro rilascio; dell'avvenuta richiesta di detti pareri e/o nulla-osta dovrà essere data comunicazione al Concedente entro dieci giorni dal loro inoltro agli Organi stessi.

Art. 7 (Verifiche)

Il Concedente si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà più opportune, tramite la competente Direzione, verifiche e controlli su tutte le attività oggetto del disciplinare. In ogni caso le verifiche, senza che tali controlli esimano il soggetto

attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione delle

stesse, sono attivate in concomitanza delle soglie di seguito definite:

- scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma inizialmente approvato;
- scostamento dei costi superiore al 20% rispetto all'importo del progetto preliminare;
- mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o superiore ad un anno;
- mancata indicazione di incrementi del valore conseguito dell'indicatore di realizzazione fisica prescelto o di programma, in un arco temporale uguale o superiore ad un anno;
- modifica per una percentuale superiore al 20% in ciascuna versione di monitoraggio, del valore iniziale degli indicatori di realizzazione fisica o di programma.

- gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato attuale del progetto al fine di:

1. rimuovere le criticità intervenute;
2. prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
3. l'impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell'intervento e riprogrammazione delle risorse.

Al verificarsi di una delle condizioni di cui al punto precedente, è facoltà della Direzione competente attivare una verifica diretta documentale o in loco del Dipartimento.

L'attivazione delle verifiche, avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle delibere CIPE in materia ed in contraddittorio con le strutture regionali che potranno presentare opportuna documentazione esplicativa relativamente ai fatti esaminati.

Art. 8 (Sanzioni)

Al sensi di quanto previsto all'art 17 dell'APQ, nonché al cronoprogramma ad esso allegato,

sono assunte come riferimento primario per l'applicazione delle misure sanzionatorie, le

tempistiche specificatamente indicate, secondo le modalità di cui ai seguenti punti:

1. In caso di mancata aggiudicazione nei termini previsti dal cronoprogramma,

allorquando il ritardo superi 90 giorni, il Tavolo dei Sottoscrittori così come definito ed

individuato al punto l) dell'art.2 dell'APQ, salvo giustificati motivi, assume l'iniziativa per la

revoca del finanziamento disposto in favore dell'intervento di cui trattasi, dandone

informativa al CIPE per le decisioni di competenza.

2. In fase di esecuzione, eventuali ritardi maturati rispetto ai tempi indicati nel

cronoprogramma, comportano l'applicazione nei confronti del Soggetto Attuatore, di

apposite penali conformemente a quanto previsto dal regolamento di esecuzione e

attuazione del codice dei contratti pubblici nei confronti dell'appaltatore (artt. 145- lavori

pubblici, 257-progettazione, 298-servizi). A tal fine, il Soggetto Attuatore si rivale

sull'appaltatore, incamerando le penali contrattualmente previste, a norma di legge.

3. L'applicazione delle penali nei confronti del Soggetto Attuatore comporta la

riduzione dei trasferimenti previsti per la copertura finanziaria dell'intervento, nell'importo

corrispondente all'ammontare delle penali medesime.

4. Nei casi più gravi di ritardo, irregolarità o inadempimento, il Soggetto Attuatore

attiva il procedimento previsto dalla legge per la risoluzione del contratto nei confronti

dell'appaltatore.

5. Nei casi di persistente ritardo, inerzia o inadempimento potranno essere adottati i

poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal successivo articolo 9.

Art. 9 (Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento)